

Produttività con aiuti fiscali

Imposta sostitutiva dell'1% sui premi di produzione dati ai lavoratori, fino a 5 mila euro l'anno. Aliquota al 15% fino a 15 mila euro per lavoro notturno, festivo, turni

Super-sconti fiscali alla produttività. Negli anni 2026/2027, infatti, sui premi di produzione e sulle altre somme erogate dal datore di lavoro a titolo di partecipazione agli utili, i lavoratori dipendenti pagheranno un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari all'1%, fino a un importo massimo di 5mila euro annui. Del 15% fino all'importo di 1.500 euro per lavoro notturno, festivo, turni. È quanto prevede la legge di bilancio 2026

Cirioli a pag. 28

MANOVRA 2026/ Agevolazioni fiscali anche per lavoro notturno, festivo e a turni

Super-sconti alla produttività

Imposta sostitutiva dell'1% sui premi entro i 5mila € annui

DI DANIELE CIRIOLI

Super-sconti fiscali alla produttività. Negli anni 2026/2027, infatti, sui premi di produzione e sulle altre somme erogate dal datore di lavoro a titolo di partecipazione agli utili, i lavoratori dipendenti pagheranno un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari all'1%, fino a un importo massimo di 5mila euro annui. Inoltre, nel solo anno 2026 e fino all'importo di 1.500 euro, gli stessi lavoratori pagheranno un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali del 15% sulle somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. Tasse agevolate, infine, anche sugli aumenti retributivi erogati ai dipendenti nell'anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026: in questo caso l'imposta sostitutiva è fissata al 5%. A prevederlo, tra l'altro, è il ddl Bilancio 2026 che ieri ha incassato il via libera del Senato con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astensioni e passa ora all'esame della Camera.

Premi di produttività. L'incentivo fiscale sarà operativo per il biennio 2026 e 2027 e prevede che, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, in misura pa-

ri all'1%, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'incentivo si applica su un importo massimo di 5mila euro annui, esclusivamente nel settore privato e a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente d'importo fino a 80mila euro nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

Notturno, festivi e turni. Limitatamente all'anno 2026 e salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

a) le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi della disciplina normativa (d.lgs n. 66/2003) e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl);

b) le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato in giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl;

c) le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.

L'agevolazione, applicata automaticamente dai sostitu-

ti d'imposta, opera per il settore privato, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Possono beneficiarne i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro nel 2025. Qualora il sostituto d'imposta che applica l'incentivo fiscale non sia lo stesso che ha rilasciato la CU (certificazione unica dei redditi) per il 2025, il lavoratore è tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente che ha conseguito nell'anno 2025. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettate ad altre discipline fiscali di favore. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia preventivale e assistenziale.

Rinnovi contrattuali. La



novità ha il fine dichiarato di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario. Prevede che gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a euro 33.000 nel corrente anno 2025 e fatta salva una loro espressa rinuncia scritta. L'incentivo si applica soltanto nel settore privato.

— © Riproduzione riservata — ■

Il fisco a sostegno della produttività

| Beneficiari | Emolumenti | Tassazione | Importo max |
|--|--|------------------------|------------------|
| Dipendenti privati con reddito fino a 80mila € | • Premi di risultato • Partecipazione agli utili | 1% (anni 2026/2027) | 5.000 euro annui |
| Dipendenti privati con reddito fino a 40mila € | Somme per lavoro notturno, a turni, in festivi, nel riposo settimanale | 15% (anno 2026) | 1.500 euro |
| Dipendenti privati con reddito fino a 33mila € | Aumenti di paga erogati nel 2026 per rinnovi del 2024, 2025 e 2026 | 5% (anno 2026) | Nessun limite |